PERITI INDUSTRIALI online

mercoledì 13 luglio 2016

DECRETO SCIA

Riforma P.A., il decreto attuativo su SCIA, silenzio assenso, autorizzazioni e comunicazioni
www.legislazionetecnica.it del 12/07/2016

ENERGIA

Nuovo conto termico: novità, vantaggi, destinatari, differenze
www.ediltecnico.it del 12/07/2016

MANUTENZIONE APPALTI

Consip inaugura l'affidamento dei lavori di manutenzione tramite Mepa
www.ingenio-web.it del 12/07/2016

Manutenzioni fino a un milione, come iscriversi alla piattaforma Mepa
www.edilportale.com del 13/07/2016

JOBS ACT

Le Casse puntano a estendere il welfare per i professionisti
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 13/07/2016

PROFESSIONE

Lazio, fondi regionali ed europei aperti ai professionisti
www.edilportale.com del 13/07/2016

Legislazione Tecnica

Impresa e Lavoro

FAST FIND: **NW3941**

Riforma P.A., il decreto attuativo su SCIA, silenzio assenso, autorizzazioni e comunicazioni

A cura di:
Redazione Legislazione Tecnica

Sintetica informativa sul provvedimento che apporta modifiche ed ulteriori semplificazioni alla disciplina della SCIA, in attuazione della riforma della P.A. delineata dalla L. 124/2015 (cd. “riforma Madia”). Rinviata a successivi provvedimenti l'individuazione puntuale dei procedimenti non soggetti ad autorizzazione espressa.

Tra i decreti legislativi di attuazione della delega di cui all’art. 2 della L. 124/2015 (cosiddetta “*Legge Madia*”), di particolare importanza è il cosiddetto “*decreto SCIA*”, il provvedimento cioè che attua il criterio di delega contenuto nell’art. 5 della L. 124/2015 relativo alla precisa individuazione dei procedimenti oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso in base agli articoli 19 e 20 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

ITER DEL PROVVEDIMENTO - Lo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nel corso del mese di gennaio 2016, e dopo aver acquisito i pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, **è stato approvato in versione definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15/06/2016 ed è pertanto in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.
In allegato alla presente notizia è scaricabile il testo uscito dal Consiglio dei Ministri, che peraltro non può ancora essere considerato definitivo e potrebbe pertanto subire delle ulteriori modifiche prima dell’emanazione.

RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RILIEVI DEL CONSIGLIO DI STATO - Dunque il provvedimento reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle **attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a Segnalazione certificata di inizio attività**, lasciando **ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa** (ad esempio la disciplina dell’attività edilizia libera o soggetta a semplice comunicazione).
Peraltro il provvedimento - con ciò attuando solo parzialmente il proprio obiettivo - rinvia a successivi decreti legislativi attuativi della delega la concreta e puntuale individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessario invece un titolo espresso.
Si prevede poi - allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica - che le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a controllo preventivo (in altri termini, **tutto ciò che non è espressamente regolamentato è libero**).

MODULISTICA STANDARDIZZATA - L’art. 2 del provvedimento prevede la predisposizione di **moduli unificati e standardizzati** che definiscano, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Tali moduli dovranno poi essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni, e prevedono, tra l’altro, la **possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione**.

L'amministrazione potrà chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli predefiniti, essendo pertanto **vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli predefiniti, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione**.

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI - Viene inserito il nuovo art. 19-*bis* della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, introducendo il principio della **concentrazione dei regimi amministrativi**, in base al quale sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo sportello unico (**di regola telematico**) al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni. anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne in seno alla stessa amministrazione.
Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, **l'interessato potrà presentare un'unica SCIA allo sportello di cui sopra**, e sarà compito dell'amministrazione che la riceve trasmetterla alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire gli adempimenti di loro competenza.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI VARIE - Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente una **ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini** entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La data di protocollazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione, e le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

Edil Tecnico Quotidiano online per professionisti tecnici

12 luglio 2016, 10:27

Nuovo Conto termico: novità, vantaggi, destinari, differenze

A parità di intervento, il Nuovo Conto Termico, rispetto alla scorsa versione dell'incentivo, è più generoso. Non è sempre vero, ma può essere considerata una linea generale introdotta dal Nuovo[...]

A parità di intervento, il Nuovo Conto Termico, rispetto alla scorsa versione dell'incentivo, è più generoso. Non è sempre vero, ma può essere considerata una linea generale introdotta dal **Nuovo Conto Termico.** Chi sostituisce vecchi impianti di climatizzazione o di produzione di acqua calda sanitaria con altri di nuova generazione, alimentati a fonte rinnovabile può ottenere una quota percentuale che oggi è, in media, più alta rispetto al passato. La novità, per una serie di opere, fa crescere l'appeal del conto termico rispetto all'ecobonus del 65%.

Introdotto dal Dm 28 dicembre 2012, attivo dal 2013, il Conto Termico è stato modificato all'inizio del 2016, con l'approvazione del Dm 16 febbraio, *entrato in vigore il 31 maggio 2016* e detto a quel punto **Nuovo Conto Termico.**

Il meccanismo di sostegno economico conta su una dotazione annua di 900 milioni di euro {dei quali 200 riservati alla Pubblica Amministrazione) ma all'inizio è stato poco utilizzato per una serie di difficoltà, che nella nuova versione sono stati attenuati. Tra i correttivi del nuovo meccanismo c'è l'ampliamento degli interventi agevolati.

Nuovo Conto Termico: i 3 cambiamenti principali

1) Elevato il **limite per l'erogazione dell'incentivo** in un'unica rata: la soglia è passata a 5mila euro.
2) I **tempi di pagamento** si sono accorciati: il primo saldo arriva in 2 mesi e non in 6.
3) Snellita la **procedura di accesso diretto,** con il catalogo degli apparecchi domestici: per quelli fino a 35 kW o 50 mq di superficie, quando fa la richiesta il cittadino non deve più raccogliere la documentazione sull'impianto ma deve solo selezionare la voce corrispondente sulla piattaforma del Gse (Portaltermico). La procedura deve essere espletata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.

Nuovo Conto Termico per i privati

Il **Conto Termico** copre la sostituzione dei sistemi di climatizzazione con altri alimentati da fonte rinnovabile:
- l'installazione di pannelli (collettori) solari termici
- la sostituzione di boiler elettrici con impianti a pompa di calore
- adesso, anche la sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi. Il sistema deve essere stato progettato fin dall'inizio come integrato e deve essere l'assemblaggio di un nuovo apparecchio a una caldaia a condensazione già esistente.

Per la Pubblica Amministrazione

Oltre a
- incentivi per l'isolamento dell'involucro (copertura, pareti perimetrali o pavimenti)
- sostituzione di infissi

- cambio di vecchi impianti con caldaie a condensazione
- installazione di schermature solari

Adesso rientrano nel **Nuovo Conto Termico:**
- anche la trasformazione degli edifici esistenti in "Nzeb" (immobili a energia quasi zero)
- la sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze degli edifici
- installazione di impianti di building automation (domotica).

Possono ora accedere al sostegno del **Nuovo Conto Termico** anche edifici di maggiori dimensioni: immobili commerciali e terziari, scuole o ospedali: da 1 a 2MW per i sistemi a pompa di calore e da 1.000 a 2.500 metri quadrati per gli impianti solari termici. Sono oggi comprese anche le società in house e le cooperative di abitanti.

Ecobonus o Nuovo Conto Termico

Il **Nuovo Conto Termico** consente un ritorno più rapido dell'incentivo, perché il rimborso viene erogato (su conto corrente) in 2 o 5 annualità (con prima rata a due mesi dall'approvazione della domanda di contributo) oppure in un'unica soluzione se la cifra spettante non supera i 5 mila euro. C'è da tener conto, però, di alcuni fattori.

Prima di tutto, con l'ecobonus si può prevedere (prima dell'esecuzione dei lavori) l'esatto importo del contributo a cui si avrà diritto. Nel caso del conto termico, la domanda viene convalidata solo a lavori conclusi e bisogna rivolgersi a un tecnico che applichi algoritmi e, in alcuni casi, i coefficienti premianti per l'intervento.

Il conto termico premia di più chi più investe sull'efficienza e sulla qualità della tecnologia. Per gli apparecchi che producono energia da fonte rinnovabile, gli algoritmi considerano potenza dell'impianto, efficienza, ore di funzionamento stimate e zone climatiche in cui viene installato. Per i generatori a biomasse, l'incentivo definito dall'algoritmo può essere aumentato fino al 50% in funzione dei coefficienti "premianti".

Perchè il Nuovo Conto Termico conviene di più

A parità di investimento, la versione del **Nuovo Conto Termico** è più vantaggiosa rispetto alla precedente.

Per chi cambia una **caldaia con un sistema a biomasse,** i coefficienti (Ce) riferiti alle emissioni di particolato e anidride carbonica sono stati modificati riguardo ai parametri di riferimento e riguardo alle soglie che danno diritto a un "premio" sull'incentivo.

I coefficienti di valorizzazione per le **pompe di calore** sono stati incrementati di quasi il 140%. Con il vecchio meccanismo, l'incentivo sarebbe stato del 20,7%.

Edilizia e Territorio ha pubblicato una chiarissima tabella che mette a confronto lavori e rimborsi: in base al tipo di intervento e alla zona climatica quale contributo viene erogato dal conto termico? **Scarica la tabella lavori / rimborsi conto termico**.

Un impianto in una zona climatica più fredda, dove si prevede un maggior impiego, riceve un premio maggiore. E per le pompe di calore viene valutato il coefficiente di prestazione della macchina, che calcola il suo rendimento. L'installazione dei **pannelli solari termici** è incentivata e se produceo di più o a parità di superficie installata ha percentuali molto alte. La spesa sui pannelli solari termici è contenuta, vista l'evoluzione del mercato.

Pubblicato da **Redazione Tecnica** il **12/07/2016** in EFFICIENZA ENERGETICA
Tags: conto termico, incentivi conto termico
Indirizzo dell'articolo originale: http://www.ediltecnico.it/42551/nuovo-conto-termico-novita-vantaggi-destinari-differenze/

Consip inaugura l’affidamento dei lavori di manutenzione tramite Mepa

del 12/07/2016

Focus sui requisiti delle imprese fornitrici e sulle procedure di affidamento

Consip pubblica i primi sette bandi per l’affidamento di lavori di manutenzione attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), applicando per la prima volta questa nuova opportunità introdotta dalla Legge di stabilità 2016.

Il Mepa per i lavori di manutenzione

Il Mepa è un mercato digitale, gestito da Consip tramite una apposita piattaforma informatica, in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria. Si tratta di un mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line, mentre le Pubbliche Amministrazioni registrate possono acquisire beni e servizi secondo due modalità:

1. **ordine diretto di acquisto**: la Pubblica Amministrazione consulta il catalogo delle offerte pubblicate dai fornitori ed emette direttamente ordini d'acquisto,

2. **richiesta d'offerta**: grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze.

Il Mepa si configura quindi come strumento idoneo a semplificare le procedure per l’acquisizione di beni e servizi, soprattutto con caratteristiche standard e di natura seriale.

In ragione delle caratteristiche specifiche di questo strumento la Legge di stabilità 2016 ha previsto l’estensione del suo utilizzo al settore dei lavori di manutenzione di importo non superiore al milione di euro, per loro natura caratterizzati da un certo grado di standardizzazione e ripetitività. Però al fine di rispondere adeguatamente alle puntuali esigenze dei lavori di manutenzione di ogni singolo ente appaltante, è previsto che in questo settore si possa operare solo tramite la richiesta di offerta da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori abilitati.

L’accreditamento e l’abilitazione delle imprese fornitrici

Le imprese fornitrici, come le Pubbliche Amministrazioni, devono accreditarsi per l’accesso al Mepa. In particolare l’abilitazione delle imprese presuppone un procedimento di qualificazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti, generali e speciali, tradizionalmente richiesti agli esecutori di lavori pubblici.

Le imprese fornitrici possono abilitarsi attraverso il Portale degli acquisti (www.acquistinretepa.it) a uno o più dei sette bandi istituiti, che riguardano le manutenzioni di diversi settori (edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti; ambiente e territorio; dei beni del patrimonio culturale) e le opere specializzate. Per quanto riguarda le tipologie di lavori previste,

oggetto dei bandi Mepa sono gli interventi di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria", escludendo dunque quelli di restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.

Ciascuna impresa può scegliere se abilitarsi solo per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro o anche per eseguire lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino a un milione di euro.

A seconda dell’importo dei lavori la **qualificazione delle imprese** è diversamente articolata in relazione ai requisiti speciali e in particolare:

a) **per lavori fino a 150.000 euro** i requisiti richiesti prevedono, secondo l’articolo 90 del D.P.R. 207/2010:
   - l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando per un importo non inferiore a quello dell’appalto oggetto di affidamento;
   - un costo complessivo della manodopera non inferiore al 15% dei lavori eseguiti;
   - un’adeguata attrezzatura tecnica.
b) **per lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a un milione di euro** è necessaria la certificazione Soa per la categoria di specializzazione richiesta dalla natura dei lavori e per classifica adeguata.

Le procedure per l’affidamento dei lavori tramite Mepa

Dal momento che i lavori di manutenzione affidati tramite Mepa hanno come limite massimo l’importo di un milione di euro va rispettata la disciplina dedicata ai contratti sottosoglia e contenuta nell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016.

Tale riferimento legislativo è anche opportunamente richiamato negli stessi bandi Consip in cui si precisa che spetta ad ogni ente appaltante disciplinare autonomamente la procedura di affidamento di lavori, nel rispetto dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare il citato riferimento legislativo distingue le procedure in funzione dell’importo dei lavori, come segue:

§ **per lavori di importo inferiore a 40.000 euro** è consentito l’**affidamento diretto**, purché adeguatamente motivato;

§ **per lavori di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro** è previsto lo svolgimento di una **procedura negoziata con almeno cinque operatori** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione;

§ **per lavori tra 150.000 euro e un milione di euro** è previsto lo svolgimento di una **procedura negoziata con almeno dieci operatori** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione.

Per la procedura negoziata le modalità di dettaglio a cui dovranno attenersi gli enti appaltanti per lo svolgimento delle indagini di mercato e la selezione dei soggetti da invitare sarà regolata come previsto dall’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, da specifiche linee guida, la cui redazione è affidata ad Anac. Fino all’emanazione di tali linee guida si applica la disposizione transitoria dell’articolo 216, comma 9, secondo la quale per la selezione dei soggetti da invitare l’ente appaltante può svolgere un’indagine di mercato mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno quindici giorni, di un avviso contenente i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta oppure può operare mediante la selezione dai vigenti elenchi di operatori economici, purché compatibili con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016.

A garanzia del rispetto del criterio di rotazione degli inviti l’ente appaltante rende noto con l’avviso sull’esito della procedura di affidamento anche i nominativi dei soggetti invitati.

edilportale
il motore di ricerca dell'edilizia

LAVORI PUBBLICI

Manutenzioni fino a un milione, come iscriversi alla piattaforma Mepa

di Paola Mammarella13/07/2016

Le imprese incluse negli elenchi Consip avranno più chance di essere invitate alle procedure negoziate

13/07/2016 – Come fanno le imprese edili ad iscriversi al Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ed essere invitate con più facilità alle procedure negoziate per l'affidamento di incarichi di manutenzione fino a un milione di euro? Con un **vademecum** pubblicato nei giorni scorsi sono state fornite delle linee guida che spiegano come sfruttare le potenzialità della **piattaforma online**, gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) e da Consip.

Appalti di manutenzione, i requisiti delle imprese

Consip, lo ricordiamo, ha individuato **sette bandi per le manutenzioni sotto il milione di euro**. Potranno essere contrattate attraverso il Mepa le manutenzioni ordinarie e straordinarie rientranti nei settori: edile; stradale, ferroviario ed aereo; idraulico, marittimo e reti gas; impianti; ambiente e territorio; beni del patrimonio culturale; opere specializzate. Come si legge nel vademecum, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall'articolo 80 del **D.lgs. 50/2016**, per partecipare alle

procedure di importo inferiore a 150mila euro saranno necessari i requisiti di ordine tecnico e organizzativo previsti dall'articolo 90 del **DPR 207/2010** (e dal **D.M. 294/2000** per il solo Bando del patrimonio culturale, per le imprese non in possesso di attestazione SOA, ovvero le attestazioni SOA. Per le procedure di importo superiore a 150mila euro e inferiore a un milione saranno necessarie le attestazioni SOA. Per poter **operare sul Mercato Elettronico della PA**, le imprese dovranno portare a termine una procedura di **registrazione** e una di **abilitazione**. Per questo è necessario che abbiano un legale rappresentante, un kit di firma digitale, posta elettronica certificata e dotazione tecnica minima per connettersi a internet e convertire i documenti di gara. Per poter **essere visibile alle Pubbliche Amministrazioni**, sarà necessario che l'impresa si abiliti ad almeno ad uno dei bandi attivi sul Mepa. Prima di partecipare alle iniziative presenti sul portale bisognerà consultare il capitolato d'oneri, che descrive i requisiti specifici per poter essere abilitati, le condizioni generali e le regole del sistema di e-procurement. Perché **l'impresa risulti abilitata** si dovranno fornire gli estremi del legale rappresentante o del delegato ad operare sulla piattaforma, i dati identificativi dell'impresa, gli eventuali dati relativi alla certificazione SOA, l'importo dei lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni, l' importo e il committente della maggiore opera eseguita per la categoria qualificante. Sarà inoltre possibile indicare eventuali **certificazioni** (UNI, ISO, EMAS) possedute dall'impresa. Una volta inseriti i dati, la domanda di abilitazione viene presa in **esame da Consip** che provvederà ad approvarla, rifiutarla o a chiedere ulteriori chiarimenti.

© Riproduzione riservata

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 13 LUGLIO 2016

INTERVISTA NUNZIO LUCIANO PRESIDENTE CASSA FORENSE

«Le Casse puntano a estendere il welfare per i professionisti»

Formazione, welfare attivo e passivo, assicurazione grandi rischi e area "no tax".
Alla ripresa dei lavori parlamentari sul **Jobs Act dei professionisti** - oggi in Commissione Lavoro del Senato, si veda Il Sole 24 Ore del 10 luglio - le Casse private rilanciano sulle opportunità da cogliere nel mezzo di una crisi che non ha certo risparmiato le professioni classiche. Nunzio Luciano, presidente di Cassa Forense e vicepresidente di Adepp (Associazione dei 19 enti previdenziali privati, 1,5 milioni di iscritti) conta sul momento favorevole per ampliare competenze e quindi servizi alle categorie coinvolte.
Questione preliminare. Cosa pensa del Jobs Act delle professioni?
Penso che, ad oggi, è un provvedimento che va nella direzione giusta della tutela degli autonomi e delle partite Iva, ma credo anche che vada affinato.
In che senso?
Qui c'è una platea complessiva di oltre 5 milioni di lavoratori interessati, ma con posizioni di partenza molto eterogenee.
E quindi?
Le faccio un esempio. La dotazione per il welfare ad oggi è di 10 milioni per il 2016 e di 50 per il 2017. Con una differenza di fondo notevole: i professionisti delle Casse di molte delle prestazioni previste già beneficiano. Stando così le cose, le risorse finirebbero tutte per alimentare l'altro fronte (dei "non ordinistici", *ndr*). Perderemmo così la chance di dedicare un capitolo di previdenza 2.0 alle "ordinistiche".
Quali benefici vi aspettate?
Evidenti per tutti. Lo Stato vedrebbe alleviarsi ancor di più la spesa sociale, noi d'altro canto offriremmo altri e nuovi servizi alla nostra grande platea di autonomi.
Appunto, ma vi conviene inerpicarvi in un'area non propriamente di business?
Sì e per due motivi. Innanzitutto perché ce lo chiedono gli iscritti - che abbiamo intervistato in un'indagine mirata - che vorrebbero più copertura per la professione, certo, ma anche per la salute e la famiglia. E, quanto alle Casse, la gestione collettiva di questi profili di rischio consentirebbe davvero un approccio di business, nel senso della sostenibilità finanziaria.
Per esempio?
Penso a una Cassa mutua dei liberi professionisti, in cui contestualizzare per esempio una polizza per i grandi rischi sugli eventi morbosi a prezzi abbordabilissimi. E penso anche alla chance di aumentare la qualità delle prestazioni e diminuirne i costi, in una classica economia di scala, per esempio in diagnostica e per le visite specialistiche.
Quanto al fisco?
Anche qui vedo ed auspico ampie possibilità di intervento. A partire da un'area non tax per le misure di natura assistenziale straordinaria, ad esempio le somme devolute all'iscritto malato grave - e quindi impossibilitato a lavorare - su cui oggi viene applicata l'aliquota Irpef di competenza.
E la formazione?
Qui le Casse possono dare un grande contributo, finanziando i corsi, a patto di vedersi garantito un credito di imposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Alessandro Galimberti

edilportale
il motore di ricerca dell'edilizia

PROFESSIONE

Lazio, fondi regionali ed europei aperti ai professionisti

di Paola Mammarella13/07/2016

Una nuova proposta di legge mette nero su bianco l'equiparazione tra Partite Iva e piccole imprese

13/07/2016 – Le Partite Iva nel Lazio potranno accedere ai contributi regionali ed europei per le piccole e medie imprese. A mettere nero su bianco una regola già scritta, ma spesso inapplicata, è stata una **proposta di legge**approvata dalla Giunta Regionale, passata ora in Consiglio per il varo definitivo. L'articolo 15 del testo stabilisce infatti che nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni regionali che prevedono la concessione di contributi finanziati con **risorse regionali e fondi europei** per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese "si intendono estese anche ai **lavoratori autonomi titolari di partita Iva**".

Professionisti, l'accesso ai fondi europei e regionali

A livello italiano l'equiparazione tra professionisti e imprese nell'accesso ai fondi europei e ad altre risorse regionali è avvenuto con la Legge di Stabilità per il 2016. I professionisti, infatti, sono considerati esercenti attività economica a prescindere dalla forma giuridica

rivestita. La legge ha accolto i contenuti della raccomandazione della Commissione Europea 2013/361/CE, del Regolamento europeo 1303/2013 e delle linee d'azione per le libere professioni del piano imprenditorialità 2020. Nel 2014 Antonio Tajani, che rivestiva la carica di vicepresidente della Commissione Europea, ha chiarito che sarebbero stati disponibili **anche per i professionisti** i **fondi strutturali** gestiti a livello nazionale o regionale, gli 80 miliardi di fondi **Horizon 2020** per la ricerca e l'innovazione e i 2,4 miliardi di **fondi Cosme**, studiati per la competitività e la crescita economica. L'Unione Europea, che prima non permetteva ai professionisti di accedere alle agevolazioni per le imprese, ha infatti deciso di correggere il tiro valorizzando il giro d'affari creato dai professionisti. Dopo gli entusiasmi iniziali, era stata sottolineata la necessità che le Regioni, cioè gli enti che materialmente gestiscono l'erogazione di questi fondi, si adeguassero scrivendo bandi chiari ed esplicitamente aperti ai liberi professionisti. La proposta di legge del Lazio sembra andare in questo senso. Adesso bisogna attendere l'iter per la sua approvazione.

© Riproduzione riservata